

ARTICOLO 1

Costituzione e principi

E' costituita la **Federazione "Confsal Comunicazioni"** già Sailp, con sede in Roma, in Via Principe Amedeo, 221.

La **Federazione Confsal Comunicazioni** riconosce nel presente statuto lo strumento per organizzare e svolgere le attività di cui ai commi successivi.

La **Federazione Confsal Comunicazioni**, è un'organizzazione autonoma, libera e democratica, aderente alla **Confsal** (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) ed alla **CESI** (Confederazione Europea Sindacati Indipendenti), ed opera secondo i principi della democrazia ed autonomia, garantendo la partecipazione e la più ampia trasparenza dei processi decisionali.

ARTICOLO 2

Finalità e Compiti

La Federazione ha lo scopo di:

- tutelare e difendere i diritti nonché gli interessi morali ed economici della categoria interessata;
- impegnarsi per il raggiungimento delle pari opportunità nel mondo del lavoro e nella società;
- rappresentare la categoria dinanzi a tutti gli Organi politici, amministrativi, consultivi ed istituzionali dello Stato e dinanzi ai privati;
- La Federazione Confsal Comunicazioni realizza le finalità anche attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative, uffici, società di servizi (comitati sindacali ed assicurativi), nei settori della formazione, della istruzione, della previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero, della politica abitativa, attuando un solido rapporto con le associazioni del volontariato sociale e civile, con le associazioni no-profit e con le cooperative allo scopo di favorire i lavoratori;
- stipulare contratti di lavoro con le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
- assistere i lavoratori nelle vertenze relative all'applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi;
- promuovere, attuare e gestire in forma diretta appropriate attività no-profit a favore dei lavoratori.

ARTICOLO 3

Autonomia e responsabilità giuridiche

La **Federazione Confsal Comunicazioni**, in seno alla Confederazione, conserva la sua piena autonomia gestionale politico-organizzativa nei limiti fissati dal presente Statuto e risponde direttamente delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla Struttura Confsal Comunicazioni che le ha contratte.

Tutte le Strutture Confsal Comunicazioni sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza, sulle responsabilità gestionali e sul trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 4

Iscrizione

Possono essere iscritti alla **Federazione Confsal Comunicazioni**, dietro richiesta scritta, tutti i lavoratori dipendenti dalle Aziende del Gruppo Poste, del settore delle comunicazioni e della logistica postale, degli appalti e delle agenzie di recapito postali e tutti i lavoratori che si trovano in quiescenza.

Per lavoratori in quiescenza si intendono pensionati, esodati e dimissionari a qualsiasi titolo; purché gli stessi aderiscano alla Confsal e/o Confsal Comunicazioni previa contribuzione volontaria.

L'iscritto è tenuto a corrispondere il contributo mensile nella misura fissata dal Consiglio Nazionale, comprensivo dell'importo della quota del tesseramento confederale annuale.

Il pagamento del contributo mensile sarà riscosso dalla Federazione Confsal Comunicazioni a mezzo delega sottoscritta dall'interessato.

La qualità d'iscritto si perde per dimissioni presentate ed accettate dagli Organi competenti, per decadenza, per espulsione decretata dal Collegio dei Probiviri competente.

L'iscritto si impegna ad osservare il presente Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni degli Organi Nazionali e Territoriali del Sindacato.

Tutti gli iscritti alla Federazione Confisal Comunicazioni, purché in regola e con le norme per l'iscrizione, con il rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto hanno il diritto di:

- essere elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne del sindacato;
- essere designati a rappresentare la Confisal Comunicazioni in attività strutture o Enti esterni;
- essere informati circa l'utilizzo dei dati personali sensibili.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati dal presente Statuto e di operare con coerenza alle decisioni assunte dagli Organi Statutari.

ARTICOLO 5

Organi statutari

Organi del Sindacato sono:

- A) IL CONGRESSO NAZIONALE
- B) IL CONSIGLIO NAZIONALE
- C) L'ESECUTIVO NAZIONALE
- D) IL SEGRETARIO GENERALE
- E) LA SEGRETERIA NAZIONALE
- F) IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
- G) IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
- H) I CONGRESSI REGIONALI
- I) I CONSIGLI REGIONALI
- K) GLI ESECUTIVI REGIONALI
- L) I SEGRETARI REGIONALI
- M) LE SEGRETERIE REGIONALI
- N) IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
- O) I CONGRESSI PROVINCIALI
- P) I CONSIGLI PROVINCIALI
- Q) I SEGRETARI PROVINCIALI
- R) LE SEGRETERIE PROVINCIALI
- S) I COLLEGI PROVINCIALI DEI PROBIVIRI
- T) L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
- U) LE R.S.U.

Su proposta dei Segretari responsabili ai vari livelli a seguito di ratifica delle Segreterie, possono essere costituiti Coordinamenti funzionali con possibilità di revoca o sostituzione dei componenti da parte degli organismi proponenti e ratificanti.

ARTICOLO 6

Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'Organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Federazione **Confisal Comunicazioni** in campo nazionale ed ha luogo normalmente ogni quattro anni, su convocazione del Consiglio Nazionale, il quale delibera la data congressuale.

Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli Organismi e per gli iscritti al Sindacato.

Le decisioni del Congresso, salve quelle che riguardano lo scioglimento della struttura per modifiche organizzative, sono prese a maggioranza semplice, secondo le modalità previste dal regolamento congressuale.

Il Congresso Nazionale:

- esamina e discute la relazione politica presentata dal Segretario Generale, il consuntivo dell'attività svolta nel precedente quadriennio;
- discute le tesi congressuali approvate dal Consiglio Nazionale;
- delibera gli indirizzi di politica sindacale dell'Organizzazione;
- elegge il Segretario Generale, il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Sindaci ed il Collegio Nazionale dei Probiviri.

La convocazione straordinaria del Congresso Nazionale può essere richiesta:

- da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale;
- dal 50 % + 1 degli iscritti.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso Nazionale sono stabiliti dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale.

L'ordine del giorno deve essere noto almeno tre mesi prima della data di convocazione del Congresso, in modo che possa essere già discusso ed approfondito nei Congressi Territoriali.

Il Congresso è composto dai Delegati Territoriali. E' valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati tramite i Delegati i 2/3 (due terzi) degli iscritti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è Organo deliberante, nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali, si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima; in caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta una diversa maggioranza.

Il Consiglio Nazionale è composto:

con voto deliberante

- a) dal Segretario Generale;
- b) dai Segretari Nazionali
- c) dai 30 membri eletti direttamente dal Congresso Nazionale nel rispetto di un quorum ottenuto dal rapporto tra il numero complessivo degli iscritti dell'organizzazione e quello dei Consiglieri. Per l'elezione dei consiglieri riconosciuti alla singola regione, va osservato il criterio della rappresentanza numerica delle singole realtà territoriali;
- d) dai Segretari Regionali;

con voto consultivo

- e) dal Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci;
- f) dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- g) dai rappresentanti del Sindacato in seno agli Organi Collegiali e/o Commissioni;
- h) dagli eletti del Sindacato negli Organi della Confederazione;

Le nomine di cui ai punti **g)**, **h)** possono essere revocate e/o sostituite dall'Organo che ha provveduto alla loro designazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno su convocazione del Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale, e in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale, che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima; in caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta una diversa maggioranza.

Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- eleggere fra i suoi membri la Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale;
- verificare l'attuazione dei deliberati degli Organi statutari, e vigilare sugli indirizzi di politica sindacale approvati dal Congresso;
- deliberare le linee e le attività politico-sindacale dell'Organizzazione;
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo annuale predisposto dalla Segreteria Nazionale;
- convocare il Congresso in via ordinaria o straordinaria a norma dell'art. 6 dello Statuto;

In caso di dimissioni, decadenza, espulsione ed incompatibilità di un componente del Consiglio Nazionale, si procederà alla sua sostituzione su designazione della Segreteria Territoriale di appartenenza.

ARTICOLO 8

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- ha la rappresentanza legale del Sindacato;
- rappresenta il Sindacato nei confronti di terzi, degli Organi di Governo e delle Pubbliche Autorità;
- presiede e coordina la Segreteria Nazionale;
- assegna a ciascun componente della Segreteria Nazionale le responsabilità di specifici settori di attività;
- provvede alle designazioni e nomine dei rappresentanti del Sindacato in seno agli Organi Collegiali e/o Commissioni, sentita la Segreteria Nazionale.

In caso di impedimento o di assenze brevi il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ha l'obbligo di attivarsi concordemente con la Segreteria Nazionale, affinché il Consiglio Nazionale convochi entro tre mesi e, comunque non oltre i sei mesi, il Congresso straordinario.

ARTICOLO 9

La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da almeno 2 componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale.

Nell'ambito della Segreteria Nazionale sono nominati un Vice Segretario ed un Segretario Amministrativo.

Compiti della Segreteria Nazionale sono:

- attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale assumendo le opportune iniziative in caso di urgenza e di estrema necessità;
- sostituirsi in caso di urgenza al Consiglio Nazionale, con l'obbligo di relazionare allo stesso per la ratifica, nella prima riunione utile;
- vigilare sull'organizzazione, sulla corretta amministrazione e sul funzionamento degli Organi Sindacali periferici, coordinandone l'attività;
- attuare tutte quelle iniziative, che contribuiscono all'arricchimento culturale e professionale delle Strutture, rispondendo adeguatamente alle loro richieste di assistenza e di informazione;
- curare la gestione amministrativa, predisponendo il bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 10

Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è l'Organo collegiale che collabora ed affianca la Segreteria Nazionale per:

- analizzare ed approfondire i temi di politica industriale, occupazionale e di carattere sindacale proposti da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società collegate;
- elaborare e definire le piattaforme rivendicative di carattere nazionale, sulla scorta degli indirizzi del Consiglio Nazionale, da sottoporre al dibattito in categoria;
- elaborare e definire progetti specifici di carattere politico, sindacale, vertenziale ed organizzativo sulla scorta degli indirizzi del Consiglio Nazionale, da sottoporre al vaglio della categoria.

E' composto:

- a) dal Segretario Generale
- b) dalla Segreteria Nazionale

c) dai Segretari Regionali

d) dai Segretari Provinciali di Roma, Napoli, Milano e Torino.

ARTICOLO 11

Il Collegio Nazionale dei Sindaci

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale.

Nella prima riunione il Collegio Nazionale dei Sindaci elegge fra i suoi componenti effettivi il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha il compito:

- di accertare la regolarità di tutte le entrate, le spese del Sindacato e degli atti contabili relativi alla gestione amministrativa. In relazione alle "pezze di appoggio" dopo i controlli trimestrali, esse vengono distrutte;
- di partecipare tramite il Presidente alle sedute del Consiglio Nazionale con voto consultivo;
- di presentare annualmente al Consiglio Nazionale la relazione sulla gestione finanziaria del Sindacato.

La carica di Sindaco Nazionale effettiva o supplente è incompatibile con la nomina di Segretario Generale, Nazionale, Regionale e Provinciale.

ARTICOLO 12

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale.

Nella prima riunione, il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito:

- di esaminare tutte le controversie in materia di disciplina sindacale, assegnategli dalla Segreteria Nazionale;
- di decidere in merito ai provvedimenti disciplinari di competenza della Segreteria Nazionale ed, a seguito di ricorso, in via definitiva, sui provvedimenti disciplinari adottati dalle Segreterie Regionali e Provinciali;
- di comunicare il lodo alla Segreteria Nazionale che lo rende esecutivo con una esplicita comunicazione scritta agli interessati ed al Consiglio Nazionale.

La carica di Probiviro Nazionale effettiva o supplente è incompatibile con la nomina di Segretario Generale, Nazionale, Regionale e Provinciale.

ARTICOLO 13

Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è l'Organo fondamentale del Sindacato che delibera sulla linea unitaria della Federazione **Confisal Comunicazioni** nel territorio regionale, in coerenza con quella nazionale.

Esso ha luogo normalmente ogni 4 anni, salvo convocazioni straordinarie.

E' convocato dal Consiglio Regionale, il quale delibera sulla data congressuale stabilita che deve essere successiva allo svolgimento dei Congressi Provinciali della propria regione.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- su decisione del Consiglio Nazionale, proposta dalla Segreteria Nazionale;
- da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Regionale;
- da almeno il 50% + 1 del numero degli iscritti del territorio regionale.

Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli Organismi e per gli iscritti al Sindacato del territorio regionale.

Esse, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della struttura per modifiche organizzative, sono prese a maggioranza semplice, secondo le modalità previste dal regolamento congressuale.

Il Congresso Regionale:

- esamina e discute la relazione politica presentata dal Segretario Regionale, a consuntivo dell'attività svolta nel precedente quadriennio;
- discute i temi congressuali approvati dal Consiglio Nazionale;
- delibera le linee di indirizzo politico sindacale Regionale della Organizzazione;
- elegge il Segretario Regionale, il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri.

La data e la località del Congresso Regionale vengono fissati dal Consiglio Regionale.

Il Congresso è composto dai Delegati Regionali, eletti nei rispettivi Congressi Provinciali in proporzione agli iscritti di ogni singolo territorio.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è Organo deliberante, nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali. E' composto,

con voto deliberante:

- a) dal Segretario Regionale;
- b) dai componenti la Segreteria Regionale;
- c) da almeno 6 consiglieri per le strutture da 1 a 500 iscritti;
- d) da almeno 10 consiglieri per le strutture da 501 a 1.000 iscritti;
- e) da almeno 12 Consiglieri oltre i 1.000 iscritti;

f) dai Segretari Provinciali;

con voto consultivo:

g) dal Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri;

h) dai rappresentanti del Sindacato eletti in seno agli Organi Collegiali e/o Commissioni;

i) dai rappresentanti del Sindacato eletti negli Organismi Statutari della Confederazione;

I Consiglieri di cui ai punti: c), d), e), sono eletti direttamente dal Congresso Regionale con il criterio della rappresentanza in proporzione al numero degli iscritti di ogni singolo territorio.

Il Consiglio Regionale si riunisce, su convocazione del Segretario Regionale, almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

In caso di convocazione straordinaria il primo punto dell'ordine del giorno deve avere per oggetto le motivazioni che l'hanno provocata.

Il Consiglio Regionale:

- elegge fra i suoi membri la Segreteria Regionale su proposta del Segretario Regionale;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi statutari e vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo di politica sindacale approvate dal Congresso;
- elabora, individua e stabilisce gli indirizzi dell'attività politico-sindacale.

In caso di dimissioni, decadenza, espulsione ed incompatibilità di un componente del Consiglio Regionale si procederà alla sua sostituzione con il lavoratore designato dalla Segreteria Provinciale da cui dipendeva il membro decaduto.

ARTICOLO 15

Esecutivo Regionale

L'Esecutivo Regionale è l'Organo collegiale che collabora ed affianca la Segreteria Regionale nell'elaborare le proposte e le iniziative di carattere politico-sindacale-vertenziale da proporre alla categoria.

L'Esecutivo è convocato dal Segretario Regionale ogni qualvolta si rende necessario.

E' composto:

- dal Segretario Regionale;
- dalla Segreteria Regionale;
- dai Segretari Provinciali.

ARTICOLO 16

Segretario Regionale

Il Segretario Regionale:

- ha la rappresentanza legale del sindacato nel territorio regionale;
- rappresenta la federazione nei confronti di terzi, degli Organi di Governo e delle Pubbliche Autorità;
- presiede e coordina la Segreteria Regionale;
- assegna a ciascun componente della Segreteria Regionale le responsabilità di specifici settori di attività;
- provvede alle designazioni e nomine dei rappresentanti del Sindacato in seno agli Organi Collegiali e/o Commissioni, sentita la Segreteria Regionale;
- In caso di impedimento o di assenze brevi il Segretario Regionale è sostituito dal Vice Segretario Regionale.

Nel caso di dimissioni od impedimento permanente del Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale ha l'obbligo di attivarsi, concordemente con la Segreteria Regionale, affinché il Consiglio Regionale convochi entro tre mesi, comunque, non oltre sei mesi, il Congresso straordinario salvo casi specifici valutati dalla Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 17

La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Regionale e da almeno 2 componenti eletti dal Consiglio Regionale, su proposta del Segretario Regionale.

La Segreteria Regionale si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Regionale.

Nell'ambito della Segreteria Regionale sarà nominato un Vice Segretario Regionale, su proposta del Segretario Regionale.

Compiti della Segreteria Regionale sono:

- attuare gli indirizzi del Consiglio Regionale assumendo le opportune iniziative;
- in caso di urgenza e di estrema necessità, sostituirsi allo stesso, con l'obbligo di relazionare al Consiglio Regionale stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
- vigilare sull'Organizzazione, sulla corretta amministrazione e sul funzionamento degli Organi Sindacali Provinciali, coordinandone l'attività;
- attuare tutte quelle iniziative che contribuiscono all'arricchimento culturale e professionale delle strutture territoriali rispondendo adeguatamente alla loro richiesta di assistenza e di informazione;
- provvedere alle designazioni e nomine previste dai punti h) ed i) dell'art. 14 del presente statuto.

ARTICOLO 18

Il Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Regionale su proposta del Segretario Regionale.

Nella prima riunione viene eletto fra i membri effettivi il Presidente.

Il Collegio Regionale dei Probiviri ha il compito:

- di esaminare tutte le controversie in materia di disciplina sindacale assegnategli dalla Segreteria Regionale;
- di decidere in merito ai provvedimenti disciplinari di competenza della Segreteria Regionale e, a seguito di ricorso, in via definitiva, sui provvedimenti disciplinari adottati dalle Segreterie Regionali e Provinciali;
- di comunicare il lodo alla Segreteria Regionale che lo rende esecutivo, previa consultazione con la Segreteria Nazionale, con una esplicita comunicazione scritta agli interessati ed al Consiglio Regionale.

La carica di Probiviro Regionale, effettiva o supplente, è incompatibile con la carica di Segretario Generale, Nazionale, Regionale e Provinciale.

ARTICOLO 19

Il Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è l'Organo fondamentale del Sindacato che delibera la linea unitaria della **Federazione Confsal Comunicazioni** a livello provinciale in coerenza con quella Nazionale e Regionale.

Esso ha luogo normalmente ogni 4 anni, salvo convocazioni straordinarie.

E' convocato dal Consiglio Provinciale, il quale delibera sulla data congressuale stabilita.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- su decisione del Consiglio Nazionale, proposta dalla Segreteria Nazionale o su decisione del Consiglio Regionale, su proposta della Segreteria Regionale d'intesa con la Segreteria Nazionale;
- da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Provinciale;
- da almeno il 50 % + 1 degli iscritti del territorio provinciale.

Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli Organismi e per gli iscritti al Sindacato a livello Provinciale.

Esse, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della struttura per modifiche organizzative, sono prese a maggioranza semplice secondo le modalità previste dal regolamento congressuale.

Il Congresso Provinciale:

- esamina e discute la relazione politica presentata dal Segretario Provinciale a consuntivo dell'attività svolta nel precedente quadriennio;
- discute le tesi congressuali approvate dal Consiglio Nazionale;
- delibera le linee di indirizzo politico-sindacale dell'Organizzazione;
- elegge il Segretario Provinciale, il Consiglio Provinciale ed il Collegio Provinciale dei Probiviri;

La data e la località del Congresso Provinciale sono stabilite dal Consiglio Provinciale.

L'ordine del giorno dei Congressi Provinciali è stabilito ed approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale.

Il Congresso è composto dai Delegati provinciali eletti dall'assemblea degli iscritti.

Per quanto attiene la validità dello svolgimento del Congresso Provinciale valgono le norme previste dall'art. 6) del presente Statuto.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è l'Organo Collegiale della **Federazione Confsal Comunicazioni** con poteri deliberanti.

E' composto,

con voto deliberante:

- a) dal Segretario Provinciale;
- b) dai componenti la Segreteria Provinciale;

- c) da almeno 6 consiglieri per le strutture da 1 a 500 iscritti;
- d) da almeno 10 consiglieri per le strutture da 501 a 1.000 iscritti;
- e) da almeno 12 Consiglieri oltre i 1.000 iscritti;

con voto consultivo:

- f) dal Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri;
- g) dai rappresentanti del Sindacato eletti in seno agli Organi Collegiali e/o Commissioni;
- h) dai rappresentanti del Sindacato eletti negli Organismi Statutari della Confederazione;
- i) dalle RSU elette sul territorio provinciale di propria competenza.

Il Consiglio Provinciale si riunisce, su convocazione del Segretario Provinciale, almeno 1 volta all'anno, o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

Il Consiglio Provinciale ha il compito:

- di eleggere fra i suoi membri la Segreteria Provinciale su proposta del Segretario Provinciale;
- di verificare l'attuazione dei deliberati degli Organi Statutari, e vigilare sull'attuazione delle linee d'indirizzo di politica sindacale approvate dal Congresso;
- di elaborare, individuare e stabilire gli indirizzi dell'attività politico-sindacale.

In caso di dimissioni, decadenza, espulsione ed incompatibilità di un membro del Consiglio Provinciale, si procederà alla sua sostituzione.

ARTICOLO 21

Il Segretario Provinciale

In ogni provincia è previsto il Segretario Provinciale il quale:

- ha la rappresentanza legale del territorio provinciale;

- rappresenta la Federazione nei confronti di terzi, degli Organi di Governo e delle Pubbliche Autorità;
- presiede e coordina la Segreteria Provinciale;
- assegna a ciascun componente della Segreteria Provinciale le responsabilità di specifici settori di attività;
- provvede alle designazioni e nomine dei rappresentanti del Sindacato in seno agli Organi Collegiali e/o Commissioni, sentita la Segreteria Provinciale.

In caso di impedimento o di assenze brevi il Segretario Provinciale è sostituito dal Vice Segretario Provinciale.

Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Segretario Provinciale, il Vice Segretario Provinciale ha l'obbligo di attivarsi, concordemente con la Segreteria Provinciale, affinché il Consiglio Provinciale convochi entro 3 mesi e comunque, non oltre i 6 mesi, il Congresso straordinario, salvo casi specifici valutati dalla Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 22

La Segreteria Provinciale

La Segreteria Provinciale è composta dal Segretario Provinciale e da almeno 2 componenti, eletti dal Consiglio Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale.

Essa è l'organo esecutivo del Sindacato a livello provinciale.

La Segreteria Provinciale si riunisce almeno 1 volta al mese su convocazione del Segretario Provinciale.

Nell'ambito della Segreteria Provinciale sarà nominato un Vice Segretario Provinciale.

Compiti della Segreteria Provinciale sono:

- attuare gli indirizzi del Consiglio Provinciale assumendo le opportune iniziative;

- in caso di urgenza e di estrema necessità sostituirsi allo stesso, con l'obbligo di relazionare il Consiglio Provinciale stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
- vigilare sull'organizzazione, sulla corretta amministrazione e sul funzionamento della struttura nel suo complesso;
- attuare tutte quelle iniziative che contribuiscono all'arricchimento culturale e professionale dei lavoratori appartenenti al territorio, rispondendo adeguatamente alla loro richiesta di assistenza e d'informazione;
- provvedere alle designazioni e nomine di cui ai punti g) e h) dell'art. 20 del presente Statuto;
- promuovere ed istituire delle Sezioni decentrate nei centri non capoluogo di provincia affinché il Sindacato eserciti al meglio il dovere di tutela nei confronti dei lavoratori di quei territori.

ARTICOLO 23

Il Collegio Provinciale dei Probiviri

Il Collegio Provinciale dei Probiviri è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Provinciale su proposta del Segretario Provinciale.

Nella prima riunione viene eletto fra i membri effettivi il Presidente.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha il compito:

- di esaminare tutte le controversie in materia di disciplina sindacale assegnategli dalla Segreteria Provinciale;
- di decidere in merito ai provvedimenti disciplinari di competenza della Segreteria Provinciale e a seguito di ricorso, in via definitiva, sui provvedimenti disciplinari adottati dalla Segreteria;
- di comunicare il lodo alla Segreteria Provinciale che lo rende esecutivo, previa consultazione con la Segreteria Regionale, con una esplicita comunicazione scritta agli interessati ed al Consiglio Provinciale.

La carica di Probiviro Provinciale effettiva o supplente è incompatibile con la carica di Segretario Generale, Nazionale, Regionale e Provinciale.

ARTICOLO 24

Assemblea degli Iscritti

L'Assemblea degli Iscritti è il massimo Organo deliberante a livello territoriale.

Essa si riunisce in via ordinaria in occasione del Congresso Provinciale per eleggere i Delegati al Congresso, o in qualsiasi altra occasione ritenuta necessaria ed urgente dalla Segreteria Provinciale o su richiesta dei due terzi degli iscritti.

La convocazione dell'assemblea degli iscritti in via ordinaria è effettuata mediante comunicazione scritta agli stessi a mezzo Raccomandata A.R. o a mano e relativa affissione nelle bacheche.

La stessa deve indicare la data della riunione in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Essa deve essere notificata almeno dieci giorni prima della data prevista sia agli iscritti che al Segretario Regionale.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti; in seconda è valida con qualsiasi numero di partecipanti.

La richiesta di convocazione di un'Assemblea straordinaria degli iscritti deve:

- essere sottoscritta da 2/3 degli iscritti del territorio;
- essere indirizzata al Segretario Provinciale;
- contenere esplicitamente le motivazioni che l'hanno provocata;
- indicare gli argomenti da discutere.

L'Assemblea straordinaria, in caso di accoglimento della richiesta di convocazione, seguirà la stessa procedura prevista per l'assemblea ordinaria.

L'Assemblea degli iscritti, ordinaria o straordinaria è presieduta dal Segretario Provinciale.

Egli nomina per l'occasione un segretario, cui affida il compito di redigere il verbale, leggerlo e sottoporlo all'approvazione dei partecipanti all'Assemblea.

Nel caso in cui all'Assemblea fosse presente il Segretario Generale o un Segretario Nazionale o il Segretario Regionale o un suo delegato, spetterà a lui la presidenza.

ARTICOLO 25

Le R.S.U.

Per quanto sottoscritto e previsto nel protocollo d'intesa per le elezioni delle R.S.U., tutte le funzioni ed i diritti previsti per le RSA sono delegati agli eletti RSU.

Tenuto conto della necessità di essere sempre più capillarmente presenti nel territorio e nelle varie realtà operative, potranno essere create strutture di base, soprattutto dove non sono stati eletti rappresentanti in seno alle R.S.U.

I lavoratori rappresentanti tali strutture allo scopo di beneficiare della copertura sindacale e delle relative ore di libertà sindacali dovranno essere inseriti negli Organismi Statutari.

ARTICOLO 26

Elezioni alle cariche interne

Tutte le cariche nelle strutture della Federazione Confsal Comunicazioni sono elettive.

Tutte le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto.

Tutte le cariche, assegnate non elettivamente, potranno essere revocate dagli stessi Organi che le hanno conferite.

ARTICOLO 27

Modalità elettorali - Elezione dei Delegati

Nelle elezioni a tutti i livelli Congressuali il voto è attribuito al Delegato.

L'elezione dei Delegati ai Congressi Provinciali verrà effettuata dall'Assemblea degli Iscritti mentre quella dei Delegati ai Congressi Regionali e Nazionali verrà effettuata rispettivamente dai Congressi Provinciali e Regionali con deleghe rappresentative di n. 25 iscritti minimo e n. 100 iscritti massimo con arrotondamento.

Per l'elezione di ogni livello è previsto il voto espresso in modo palese: alzata di mano o appello nominale.

Il voto segreto è previsto solo se un numero di delegati in rappresentanza di almeno il 50 % +1 dei voti congressuali lo richiama con atto formale scritto e lo presenti al Congresso.

ARTICOLO 28

Verbalizzazione degli atti congressuali

Ciascuna struttura provvederà alla compilazione di un verbale delle elezioni dei propri Delegati trasmettendolo alla Segreteria Nazionale 30 giorni prima del Congresso Nazionale.

ARTICOLO 29

Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri è eletta dai Delegati congressisti.

Essa è composta da 3 Delegati di cui 1 con funzione di Presidente.

Ha il compito:

- di verificare la legittimità dell'elezione dei Delegati sulla scorta dei verbali congressuali;
- di controllare le deleghe e confermare la validità con l'apposizione della firma.

ARTICOLO 30

Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dai Delegati congressisti.

Essa ha il compito di controllare il regolare svolgimento delle elezioni e certificarne il risultato.

ARTICOLO 31

Candidature

Tutte le candidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale che ne verificherà la regolarità.

Esse potranno essere presentate singolarmente da ciascun interessato o su lista unica per l'elezione del Segretario Generale, dei componenti del Consiglio e dei Collegi, ai vari livelli congressuali.

Dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti o dei Delegati, riguardante il singolo livello congressuale.

In caso di presentazione di 2 candidature o di 2 liste, queste, ai fini di una loro legittimazione congressuale e relativa rappresentanza negli Organismi statuari, dovranno ottenere almeno il 30% dei voti congressuali.

In caso di presentazione di un numero superiore a due candidature o a due liste il raggiungimento della soglia del 30% sarà ripartito proporzionalmente tra tutte le liste di minoranza.

Ai Presidenti della Commissione Elettorale e della Commissione Verifica Poteri saranno forniti gli elenchi aggiornati degli iscritti a cura dei Segretari uscenti.

ARTICOLO 32

Commissione per la mozione finale

La Commissione per la stesura della mozione congressuale è eletta dai Delegati congressisti.

Essa è composta da almeno 3 membri.

La Commissione, sentiti gli interventi dei Delegati e le loro volontà, ha il compito di:

- predisporre un documento racchiudente i principali obiettivi di politica sindacale, contrattuale ed organizzativa al cui perseguimento, attuazione e realizzo saranno impegnati i nuovi Organismi eletti dal Congresso;
- sottoporlo alla discussione ed all'approvazione dei Delegati congressisti con voto palese.

ARTICOLO 33

Ricorsi congressuali

Contro eventuali irregolarità ed infrazioni, che dovessero essere commesse in sede di elezione, ogni elettore può presentare ricorso scritto, a mezzo raccomandata A.R., entro il termine di 3 giorni dallo scrutinio, al Consiglio Direttivo interessato (Provinciale o Regionale) che deciderà entro e non oltre 3 giorni, dalla data del ricevimento della comunicazione.

In seconda istanza l'elettore potrà ricorrere, entro e non oltre i 10 giorni dal ricevimento della decisione, alla Segreteria Nazionale che decide in via definitiva.

ARTICOLO 34

Decadenza dagli incarichi

Salvo gli altri casi previsti dal presente Statuto, si intendono decaduti da tutte le cariche ricoperte ai vari livelli quei componenti nei cui confronti siano stati presi provvedimenti disciplinari e quelli in cui il Sindacato Provinciale o Regionale di appartenenza siano stati commissariati.

In questo ultimo caso si provvederà alla ricostituzione degli Organi Statutari e al reintegro dei posti con decisione del Congresso Straordinario.

I componenti che per due volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organismo di cui fanno parte, decadono automaticamente.

ARTICOLO 35

Incompatibilità

La carica di Segretario Generale e Segretario Nazionale è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di Consigliere e/o componente di Assemblea Regionale, Provinciale, Comunale e di componente la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

ARTICOLO 36

Gestioni straordinarie

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso dalla Segreteria Nazionale allorché si verificano i seguenti casi:

1. l'inesistenza di un Organo Dirigente;
2. il non funzionamento degli organismi dirigenti;
3. l'incapacità di esprimere la Segreteria;
4. le accertate gravi irregolarità amministrative;
5. l'esistenza di una azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari della **Federazione Confasal Comunicazioni**, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio dell'Organizzazione;
6. la convocazione del Congresso, convocato senza il rispetto delle norme statutarie.

La gestione straordinaria non può superare i 6 mesi, salvo casi specifici valutati dalla Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 37

Cooptazioni

Le cooptazioni devono essere decise a maggioranza dei 2/3 terzi dei rispettivi Consigli.

I Consigli: Provinciale, Regionale e Nazionale possono cooptare, nell'arco di tempo tra un Congresso e l'altro fino ad un massimo del 10 % dei propri componenti, tutti coloro che, iscritti alla Federazione Confisal Comunicazioni, possono offrire a giudizio degli stessi organi deliberanti contributi significativi all'Organizzazione.

I cooptati hanno diritto al voto deliberativo.

ARTICOLO 38

Provvedimenti disciplinari

L'iscritto alla **Federazione Confisal Comunicazioni** è passibile, su proposta del Collegio dei Probiviri competente per territorio, di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da 3 a 12 mesi con destituzione da eventuali cariche sindacali;
- l'espulsione dal Sindacato.

Il richiamo scritto è inflitto:

- per inosservanza lieve delle norme statutarie;
- per infrazione lieve alla disciplina sindacale.

La deplorazione con diffida è inflitta:

- per chi abbia commesso coscientemente atti che abbiano creato lievi danni morali e materiali all'Organizzazione;
- per recidiva nell'infrazione lieve della disciplina sindacale;
- per recidiva nella inosservanza lieve delle norme statutarie.

La sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche è inflitta:

- per mancata partecipazione a scioperi di categoria proclamati;
- per comportamenti che rilevano mancanza di responsabilità derivante dall'appartenenza all'Organo cui si è stati eletti;
- per atteggiamenti assunti in occasioni sindacali di carattere rivendicativo e vertenziale che arrechino danni morali e materiali o si rilevino contrari agli interessi dell'Organizzazione;
- per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo precedentemente a diffida.

L'espulsione è inflitta:

- per recidiva nei fatti che in precedenza hanno dato luogo alla sospensione;
- per violazione dolosa delle norme statutarie e regolamentari;
- per illecito uso e/o distrazione di somme proprie dell'organizzazione, amministrative e/o ottenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da Quadri dirigenti dell'Organizzazione;
- per richiesta nei confronti del socio, a titolo personale, di compensi di qualsiasi specie nell'esercizio dell'azione di tutela sindacale;
- per richiesta e/o accettazione a titolo personale, di compensi di qualsiasi specie nell'esercizio dell'azione di tutela sindacale;
- per violazione dolosa dei doveri sindacali relativi alla segretezza degli atti riguardanti documenti non ancora resi ufficiali dagli Organi direttivi a tutti i livelli;
- per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti gravi contro il buoncostume, ovvero per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita o per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per fatti che rilevano mancanza di senso dell'onore o della moralità;
- per gravi danni dolosi, morali e materiali, arrecati all'Organizzazione.

Avverso la decisione del Collegio Provinciale e Regionale dei Probiviri il socio può ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decide in via definitiva entro e non oltre i 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

ARTICOLO 39

Patrimonio

Il patrimonio del Sindacato è costituito da beni mobili, immobili e dai valori acquisiti e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

Finché esiste il Sindacato, i singoli associati o gruppi di essi non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale, né pretendere in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi ragione, titolo o causa, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

In tale ambito la **Federazione Confsal Comunicazioni** è tenuta al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione ed all'obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio del Sindacato e delle attività no-profit ad esso collegate, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od affini di pubblica utilità.

Il Sindacato risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che lo rappresenta di fronte ai terzi ed all'Autorità Giudiziaria.

Le Segreterie o le persone che le rappresentano sono responsabili in proprio delle obbligazioni direttamente da esse assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa, chiedere di essere sollevati da tali oneri dal Consiglio Nazionale.

Le Strutture Territoriali non hanno l'obbligo di redigere i bilanci, se non a richiesta della Segreteria Nazionale; inoltre, le stesse, non hanno l'obbligo di conservare le "pezze di appoggio".

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla Segreteria Nazionale nei confronti delle Segreterie Regionali o Provinciali, costituiscono normale attività di assistenza e di controllo senza assunzione di corresponsabilità.

Annualmente la Segreteria Nazionale presenta al Consiglio Nazionale il Bilancio Consuntivo e Preventivo.

ARTICOLO 40

Entrate

Le entrate del Sindacato sono costituite:

- dall'ammontare dei contributi degli iscritti;
- dagli interessi attivi derivanti dai conti correnti postali o bancari ed altre rendite;
- dai contributi straordinari finalizzati, da somme incassate per atti di liberalità ed a qualsiasi titolo.

I contributi sindacali provenienti dagli iscritti vengono accreditati sul conto corrente postale della Segreteria Nazionale intestato a **Confasal Comunicazioni**, acceso con firma disgiunta del Segretario Generale e del Segretario Nazionale Amministrativo.

La Segreteria Nazionale provvederà a versare, entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della trattenuta agli iscritti, una percentuale pari al 60% alla Segreteria Provinciale interessata ed una percentuale del 15% alla Segreteria Regionale. La Segreteria Nazionale potrà erogare ulteriori quote aggiuntive alle Strutture Territoriali per incentivare il proselitismo e la crescita del Sindacato.

Eventuali deroghe a ciò potranno essere deliberate esclusivamente dalla Segreteria Nazionale.

Il Segretario Regionale o Provinciale non può modificare in nessun modo le disposizioni del Segretario Generale in materia di accredito.

ARTICOLO 41

Spese

Sono spese del Sindacato a livello nazionale, regionale e provinciale:

- le spese generali (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, postali e telegrafiche, di rappresentanza, giudiziarie, ecc...);
- spese per il proselitismo;

- le spese sostenute per lo svolgimento dei Congressi;
- le spese per riunioni di Segreteria e dei rispettivi Consigli;
- le spese di adesione e di partecipazione agli organismi della Confederazione;
- le spese sostenute dai componenti degli Organi Collegiali a qualsiasi livello per attività organizzative, nonché per il rimborso di indennità, premi di produttività, indennità di funzione ed indennità particolari non percepite per assenze dall'ufficio e per motivi sindacali ai vari livelli, ove sussistano le condizioni.

ARTICOLO 42

Modifiche statutarie

Le decisioni riguardanti le eventuali modifiche al presente Statuto, possono essere prese dal Congresso Nazionale con deliberazioni a maggioranza o tra un Congresso e l'altro, dal Consiglio Nazionale con maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

In tale ultimo caso specifico non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 43

Norma transitoria e di attuazione

I Congressi Provinciali svolti nell'anno in corso sono ritenuti validi a tutti gli effetti, consentendo l'immediato adeguamento degli Organi Statutari al presente Statuto.

Per quanto riguarda invece gli eventuali cambiamenti degli assetti organizzativi della Federazione Confsal Comunicazioni che si rendessero necessari in seguito a nuovi assetti organizzativi aziendali, si rinvia alle delibere che saranno assunte in proposito dal Consiglio Nazionale.